SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 giugno 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2006.

Determinazione della quota variabile 1999 spettante alle province autonome di Trento e di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, così come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386;

Visto in particolare l'art. 78 del citato testo unico, concernente l'assegnazione annuale alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa sul territorio regionale;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432, che modifica il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale;

Visto, in particolare, l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 432 del 1996 che, nel modificare l'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, prevede un accordo da raggiungere tra il Governo ed i presidenti delle giunte provinciali per la determinazione della suddetta quota variabile e ne fissa i criteri e le modalità;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che determina gli atti amministrativi da adottare con decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la nota 14 luglio 2005, n. 0091622 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato - I.Ge.PA., con la quale è stata avanzata la proposta per la determinazione della quota variabile spettante alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 1999 per gli importi specificati nella allegata tabella 1;

Considerato che alle province va attribuita, a titolo di quota variabile, una somma non superiore ai 4/10 dell'IVA all'importazione 1999 pari ad euro 220.905.014,60 per la provincia di Trento e ad euro 229.936.188,86 per la provincia di Bolzano, come da tabella 1 allegata;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10, comma 10, del citato decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, nel caso in cui non si perfezioni nel termine previsto l'accordo di cui sopra, la quota variabile viene versata a ciascuna provincia nella misura dell'ottanta per cento di quella spettante per l'esercizio immediatamente precedente, salvo conguaglio sulla base della successiva intesa;

Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 2 dicembre 2005, n. 0121260 e 27 novembre 2003, n. 00128714 con i quali sono stati attribuiti, a titolo di acconto sulla quota variabile 1999, rispettivamente, euro 14.191.000,00 alla provincia di Trento ed euro 164.329.533,00 alla provincia di Bolzano;

Ritenuto che nell'ambito della determinazione della quota variabile 1999 occorre considerare il rimborso delle spese spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano per il triennio 1996-1998, relative alle nuove competenze delegate dallo Stato alle medesime province in materia di comunicazioni e trasporti e in materia di collocamento al lavoro, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 429, e dell'art. 1 del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430;

Viste le note 12 dicembre 2003, n. 0142228 e 31 gennaio 2005, n. 0003529 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.GE.PA., con le quali è stata avanzata la proposta di determinazione dei rimborsi per l'esercizio delle predette funzioni delegate per il triennio 1996-1998;

Considerato che ai sensi dell'art. 42, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le eccedenze IRAP di cui all'art. 41, commo 3, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997 vengono compensate mediante modifica delle quote variabili;

Visto che tali eccedenze IRAP sono state quantificate per gli anni dal 1999 al 2002 in complessivi euro 414.254.977,00 per la provincia autonoma di Trento ed in euro 364.467.989,00 per la provincia autonoma di Bolzano, come da tabella 2 allegata;

Viste le note 14 novembre 2005, n. 8200/5016 e 16 dicembre 2005, n. 14.00.01/MRO/24325 con le quali, rispettivamente, il presidente della provincia autonoma di Trento ed il presidente della provincia autonoma di Bolzano manifestano il proprio assenso alla determinazione della quota variabile 1999;

Viste le note 11 febbraio 2005, n. 1117/SO16/SC e 24 maggio 2004, n. 14.00.01/8538 con le quali, rispettivamente, il presidente della provincia autonoma di Trento ed il presidente della provincia autonoma di Bolzano manifestano il proprio assenso alla determinazione del rimborso delle spese spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano per il triennio 1996-1998, relative alle nuove competenze delegate dallo Stato alle medesime province in materia di comunicazioni e trasporti ed in materia di collocamento al lavoro;

Viste le note 2 novembre 2005, n. 7895/C16 FC, 18 novembre 2003, n. 14.04.18144. ED e 29 novembre 2005, n. 14.04.21931. ED, con le quali, rispettivamente, il presidente della provincia autonoma di Trento ed il presidente della provincia autonoma di Bolzano manifestano il proprio assenso alla determinazione delle eccedenze IRAP per gli anni dal 1999 al 2002;

Considerato che con i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 27 novembre 2003, n. 0128714 e 29 novembre 2005, n. 0081178 è stata erogata in via provvisoria alla provincia autonoma di Bolzano complessivamente la somma di euro 364.469.989,00 a titolo di eccedenze IRAP per gli anni dal 1999 al 2002 e che, pertanto, occorre recuperare l'importo di euro 2.000,00, come si evince dall'allegata tabella 2;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le quote variabili 1999 di cui all'art. 78 dello statuto di autonomia sono determinate per la provincia autonoma di Trento in euro 206.881.679,00 e per la provincia autonoma di Bolzano in eruro 229.936.189,00.

2. Le predette quote, al netto di quanto già devoluto a titolo di acconto ai sensi dell'art. 10, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, sono determinate per la provincia autonoma di Trento in euro 192.690.679,00 e per la provincia autonoma di Bolzano in euro 65.606.656,00.

Art. 2.

1. Il rimborso delle spese spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano per il triennio 1996-1998, relative alle nuove competenze delegate dallo Stato alle medesime province in materia di comunicazione e trasporti ed in materia di collocamento al lavoro, è determinato per la provincia autonoma di Trento in complessivi euro 4.532.125,00 e per la provincia autonoma di Bolzano in complessivi euro 8.144.110,00.

Art. 3.

1. Le eccedenze IRAP di cui all'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per gli anni dal 1999 al 2002, sono quantificate in euro 414.254.977,00 per la provincia autonoma di Trento mentre per la provincia autonoma di Bolzano occorre procedere al recupero dell'importo di euro 2.000,00.

Art. 4.

1. L'onere complessivo di euro 685.226.546,00, come evidenziato nell'allegata tabella 3, graverà sul capitolo n. 2797, unità previsionale di base 4.1.2.12 «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 19

TABELLA 1

QUOTA VARIABILE 1999
QUADRO RIEPILOGATIVO

Complesso delle spese per interventi dello Stato disposti negli stessi settori di competenza delle province, al netto di quelle di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 432/1996 (in milioni di lire)

	TRENTO	BOLZANO
Presidenza del Consiglio dei Ministri	728.620	728.620
Ministero del tesoro	4.136.383	4.136.383
Ministero della pubblica istruzione	2.190.864	2.190.864
Ministero dell'interno	6.421.046	6.421.046
Ministero dei lavori pubblici	447.509	447.509
Ministero dei trasporti	4.251.199	4.251.199
Ministero delle risorse agricole	681.103	682.603
Ministero dell'industria	3.335.676	3.335.676
Ministero del lavoro	2.158.368	2.158.368
Ministero della sanità	332.213	293.535
Ministero dei beni culturali	1.773.249	1.773.249
Ministero dell'ambiente	1.488.538	1.521.138
Ministero dell'università	166.025	166.025
Commercio estero	0	0
TOTALE	28.110.792	28.106.214
PARI A EURO	14.518	14.516

	I.V.A. importazione extra CEE		Somma sostitutiva [2]	TOTALE	Totale euro
	gettito [1]	4/10 gettito regionale			
Provincia autonoma di Trento	41.451	16.580	411.151	427.732	220.905.014,60
Provincia autonoma di Bolzano	46.743	18.697	426.521	445.219	229.936.188,86

	Parametro quota variabile			
	Proposta Ministero			
	popol./territ.	Spettanza [3]		Incidenza quota variabile su limite 4/10
		Lire	Euro	
Provincia autonoma di Trento	1,425%	400.579	206.881.678,66	94%
Provincia autonoma di Bolzano	1,61%	452.510	233.701.935,99	102%

Con esclusione di aree depresse, finanza locale Ministero interno, copertura disavanzi Sanità, Giubileo, mutui BEI.
Dati consuntivo 1999.
Somma sostitutiva rideterminata al lordo dei rimborsi e delle compensazioni.
Dato ottenuto applicando la percentuale popolazione/territorio sul complesso delle spese.

TABELLA 2

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

	TRENTO	BOLZANO
Eccedenze IRAP 1999	87.120.000	76.520.000
Eccedenze IRAP 2000	116.530.000	106.950.000
Eccedenze IRAP 2001	106.025.729	89.666.464
Eccedenze IRAP 2002	104.579.248	91.331.525
Totale	414.254.977	364.467.989
Attribuito in via provvisoria con d.m. n. 0128714 del 27/11/2003 e n. 0081178 del 29/11/2005		364.469.989
	414.254.977	-2.000

TABELLA 3

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
QUOTA VARIABILE 1999

DESCRIZIONE	TRENTO	BOLZANO	TOTALE
Quota variabile 1999 - Tab. 1	206.881.678,66	229.936.188,86	436.817.867,52
Devoluto in acconto [1]	14.191.000,00	164.329.532,80	178.520.532,80
Da devolvere a saldo	192.690.678,66	65.606.656,06	258.297.334,72
Rimborso funzioni delegate in materia di comunicazioni e trasporti - collocameto e avviamento al lavoro 1996/1998	4.532.124,70	8.144.109,69	12.676.234,39
Eccedenze IRAP 1999/2002 - Tab. 2	414.254.977,39	-2.000,00	414.252.977,39
TOTALE	611.477.780,75	73.748.765,75	685.226.546,50

[1] Con decreto ministeriale n. 0128714 del 27 novembre 2003 e decreto ministeriale n. 0121260 del 2 dicembre 2005.

06A05528

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 giugno 2006.

Proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 255;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale in rassegna è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ravvisata la necessità di assicurare, rispetto al summenzionato contesto emergenziale, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso di ultimazione, necessari al definitivo avvio del ciclo integrato dei rifiuti ed al conseguente ritorno alle normali condizioni di vita;

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in deroga alla normativa ambientale;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

D'intesa con la regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2006

Il Presidente: PRODI

06A05562

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 giugno 2006.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Niscemi, in relazione all'aggravamento della situazione di rischio di uno dei versanti su cui insiste il centro abitato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Niscemi (Caltanissetta) in relazione all'aggravamento della situazione di rischio di uno dei versanti su cui insiste il centro abitato;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota della regione Siciliana del 31 maggio 2006 nella quale si chiede di prorogare lo stato d'emergenza in atto sul territorio del comune di Niscemi in provincia di Caltanissetta, interessato da un grave movimento franoso;

Considerata l'esigenza di prevedere un congruo periodo di proroga dello stato di emergenza al fine di consentire la realizzazione dei lavori e di tutti gli interventi di carattere straordinario ed urgente necessari per il definitivo rientro nell'ordinario, anche tenendo conto che il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel territorio del comune di Niscemi è stato nominato da ultimo con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3511 del 6 aprile 2006 e che tra l'altro, sono in corso le procedure di trasferimento delle risorse finanziare da destinare al contesto critico in rassegna;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è prorogato fino al 30 novembre 2006 lo stato di emergenza nel territorio del comune di Niscemi (Caltanissetta) in relazione all'aggravamento della situazione di rischio di uno dei versanti su cui insiste il centro abitato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2006

Il Presidente: PRODI

06A05563

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 maggio 2006.

Adeguamento delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 130, avente ad oggetto: «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri»;

Visto in particolare l'art. 5 della citata legge n. 130 del 2001, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sono stabilite le tariffe per la cremazione e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute del 1° luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 2002, n. 189, concernente la determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali;

Rilevato che all'art. 5 del citato decreto interministeriale sono stati disciplinati i criteri per l'adeguamento dei valori tariffari;

Ritenuta la necessità, per i motivi sopra evidenziati, di adeguare i valori tariffari e procedere alla loro rivalutazione annuale, in base al tasso di inflazione programmato, tenendo conto, allo scadere del periodo triennale dell'andamento dei valori reali attraverso la comparazione tra i coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti annualmente dall'ISTAT e la previsione inflativa contenuta annualmente nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) approvato dal Governo;

Considerato che la variazione del potere di acquisto tra il mese di maggio 2002 e il dicembre 2005 è stata pari a 1,0731;

Atteso che il tasso di inflazione programmata è stato fissato nella misura del 1,7% per l'anno 2006;

Considerato, altresì, che con sentenza n. 7572/03 il TAR Lazio, sezione I-*ter* ha disposto l'annullamento del decreto ministeriale 1° luglio 2002 nella parte in cui all'art. 2, comma 4, dispone la sostituzione del numero 18 dell'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno del 31 dicembre 1983;

Ritenuto, pertanto, necessario ripristinare l'originaria formulazione del citato numero 18 dell'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno del 31 dicembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

Misura massima della tariffa per la cremazione

1. La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione di cadavere, adeguata secondo la tabella dei coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro, predisposti dall'I.S.T.A.T. al 31 dicembre 2005, è pari ad euro 424,95.

Art. 2.

Misura della tariffa per la dispersione delle ceneri

1. La tariffa, da corrispondere *una tantum*, per la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è determinata dal comune, entro il valore massimo, adeguato secondo la tabella dei coefficienti fissati dall'I.S.T.A.T. al 31 dicembre 2005, di euro 171,70 e può essere differenziata in relazione al luogo di dispersione delle ceneri.

Art. 3.

Adeguamento dei valori tariffari

1. I limiti tariffari di cui agli articoli 1 e 2, fissati al 1° gennaio 2006 ed aventi decorrenza dal 1° maggio 2006, sono rivalutati annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo relativo all'anno di riferimento.

Art. 4.

Operazioni connesse alla tariffa per la cremazione

1. È abrogato il comma 4 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2002 e di conseguenza è ripristinata l'originaria dicitura del numero 18 dell'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno del 31 dicembre 1983, che risulta, pertanto, così formulato «trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive».

Art. 5.

Normativa vigente

1. Conservano validità le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 1° luglio 2002, per la parte non modificata del presente decreto.

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2006

p. *Il Ministro dell'interno*
D'ALI

p. *Il Ministro della salute*
CURSI

06A05531

DECRETO 23 maggio 2006.

Inserimento, nella tabella A, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, dell'aeroporto di Cuneo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la tabella A, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Visto l'art. 1, comma 6-*quater* della legge 3 agosto 1991, n. 351, in base al quale la tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, è aggiornata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

Visto l'art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 246, relativa al potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'atto Camera 9/5507/10, seduta del 29 settembre 1999, n. 592, con il quale veniva invitato il Governo a definire l'inserimento nella tabella A dell'aeroporto di Cuneo - Levaldigi;

Vista la nota 2411991 del 22 settembre 2000 dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, che ha richiesto per l'aeroporto di Cuneo - Levaldigi l'inserimento nella tabella A di cui alla legge 23 dicembre 1990, n. 930, nella IV classe antincendi (VI categoria ICAO);

Vista la nota 20122 del 10 gennaio 2005 dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, che ha ridefinito le esigenze di protezione antincendio, sulla base della tipologia e del numero di movimenti, per gli aeroporti nei quali il servizio viene svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indicando per l'aeroporto Cuneo - Levaldigi un livello di protezione pari alla VI categoria ICAO;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Cuneo - Levaldigi è inserito nella IV classe (VI categoria ICAO) della tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 23 maggio 2006

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

06A05455

DECRETO 23 maggio 2006.

Elevazione della classe antincendio, ai sensi della legge 23 dicembre 1980, n. 930, dell'aeroporto di Brescia Montichiari.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Visto il decreto n. 32 dato 16 luglio 2002 di inserimento dell'aeroporto di Brescia-Montichiari nella III classe antincendi della tabella A allegata alla legge n. 930 del 23 dicembre 1980;

Vista la nota n. 120122 del 10 gennaio 2005 dell'Ente nazionale per l'aviazione civile - Dipartimento sicurezza - Area infrastrutture aeroportuali - Servizio operatività, con la quale è stato individuato l'aeroporto di Brescia-Montichiari nella II Classe Antincendio (8ª categoria ICAO);

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno è delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella A, allegata alla citata legge;

Visto l'art. 1 della legge n. 351 del 3 agosto 1995 in base al quale la tabella A allegata alla legge n. 930 del

23 dicembre 1980 è aggiornata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che le dotazioni antincendio del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dislocate sull'aeroporto di Brescia-Montichiari sono adeguate alla seconda classe antincendio;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Brescia-Montichiari è inserito nella II Classe (8ª categoria ICAO) della tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 23 maggio 2006

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

06A05456

DECRETO 23 maggio 2006.

Elevazione della classe antincendio, ai sensi della legge 23 dicembre 1980, n. 930, dell'aeroporto di Torino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Torino è inserito nella III classe antincendio ai fini del servizio antincendio aeroportuale;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Visto il decreto n. 20 datato 22 giugno 1996 di elevazione del servizio antincendio alla seconda classe antincendio aeroportuale;

Vista la nota n. 120122 del 10 gennaio 2005 dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, dipartimento sicurezza, area infrastrutture aeroportuali, servizio operatività, con la quale è stato individuato l'aeroporto di Torino nella I Classe antincendio (9ª categoria ICAO);

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno è delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella A, allegata alla citata legge;

Visto l'art. 1 della legge n. 351 del 3 agosto 1995 in base al quale la tabella A allegata alla legge n. 930 del 23 dicembre 1980 è aggiornata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che le dotazioni antincendio del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dislocate sull'aeroporto di Torino sono adeguate alla prima classe antincendio;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Torino è inserito nella I Classe (9ª categoria ICAO) della tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 23 maggio 2006

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

06A05457

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Tartaglini Norma Laura, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Tartaglini Norma Laura, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Farmaceutica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione

del 13 dicembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 16 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Tartaglini Norma Laura è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Farmaceutica», rilasciato in data 10 maggio 1990 dall'Universidad Nacional de Cordoba (Argentina) alla sig.ra Tartaglini Norma Laura cittadina italiana, nata a Cordoba (Argentina) il 18 gennaio 1965 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Tartaglini Norma Laura è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'Ordine dei farmacisti territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il farmacista non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A05503

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Polito Romanzo Jessica Josefina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Polito Romanzo Jessica Josefina, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Farmaceutico» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 16 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Polito Romanzo Jessica Josefina è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Farmaceutico», rilasciato in data 22 novembre 2001 dall'Universidad S. Maria di Caracas (Venezuela) alla sig.ra Polito Romanzo Jessica Josefina cittadina italiana, nata a El Tigre (Estado Anzoategui Venezuela) il 13 marzo 1980 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista;

2. La dott.ssa Polito Romanzo Jessica Josefina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'Ordine dei farmacisti territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il farmacista non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A05504

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Berlanga Henriques Andrea Guida, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Berlanga Henriques Andrea Guida, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Farmaceutica-Bioquimica» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 16 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Berlanga Henriques Andrea Guida è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Farmaceutica-Bioquimica», rilasciato in data 11 febbraio 2003 dall'Universidade Paulista (S. Paolo Brasile) alla sig.ra Berlanga Henriques Andrea Guida cittadina italiana, nata nello Stato di San Paolo (Brasile) il 5 gennaio 1980 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Berlanga Henriques Andrea Guida è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'Ordine dei farmacisti territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il farmacista non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A05505

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Almiron Lilian Melva, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Almiron Lilian Melva, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Farmaceutica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 settembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 16 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Almiron Lilian Melva è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Farmaceutica», rilasciato in data 27 maggio 1988 dall'Università Nazionale di Rosario (Santa-Fe Argentina) alla sig.ra Almiron Lilian Melva cittadina italiana, nata a Rosario (Santa-Fe Argentina) il 26 marzo 1965 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista;

2. La dott.ssa Almiron Lilian Melva è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'Ordine dei farmacisti territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il farmacista non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A05506

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Blindu Ana Eugeniu, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Blindu Ana Eugeniu cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «diploma» conseguito nella Repubblica Moldava, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 16 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Blindu Ana Eugeniu è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «diploma», rilasciato in data 24 giugno 1994 dal Ministero della scienza e dell'insegnamento della Repubblica Moldova alla sig.ra Blindu Ana Eugeniu cittadina moldava, nata a Dubasari (Repubblica Moldova) l'11 luglio 1972 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Blindu Ana Eugeniu autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il farmacista non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A05507

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Tallorin Jennalyn y Manalastas, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Tallorin Jennalyn y Manalastas cittadina filippina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Science in Pharmacy» conseguito nella Repubblica delle Filippine, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 dicembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 16 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Tallorin Jennalyn y Manalastas è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Bachelor of Science in Pharmacy», rilasciato in data 30 marzo 1999 da «Pines City Colleges» (Filippine) alla sig.ra Tallorin Jennalyn y Manalastas cittadina filippina, nata a San Fernando, Pampanga (Filippine) l'8 marzo 1977 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Tallorin Jennalyn y Manalastas è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il farmacista non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A05508

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Bozzetto Pompermaier Claudia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Bozzetto Pompermaier Claudia cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Farmaceutico» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che

disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 dicembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 16 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Bozzetto Pompermaier Claudia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Farmaceutico», rilasciato in data 15 gennaio 2000 dall'Universidade Luterana Do Brasil (Brasile) alla sig.ra Bozzetto Pompermaier Claudia cittadina brasiliana, nata a Arvorezinha/RS/ (Brasile) il 17 ottobre 1971 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Bozzetto Pompermaier Claudia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il farmacista non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A05509

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Tiso Yannarella Adriana Janet, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Tiso Yannarella Adriana Janet cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Farmaceutico» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 settembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 16 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Tiso Yannarella Adriana Janet è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Farmaceutico», rilasciato in data 6 dicembre 2002 dall'Universidad Central de Venezuela alla sig.ra Tiso Yannarella Adriana Janet cittadina italiana, nata a Valencia (Estado Carabobo Venezuela) il 13 gennaio 1967 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista;

2. La dott.ssa Tiso Yannarella Adriana Janet è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente.

3. Il presente decrto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il farmacista non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A05510

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Rubino Brooke Sabina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Rubino Brooke Sabina, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Pharmacy» conseguito in Australia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 26 maggio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 16 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Rubino Brooke Sabina è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Bachelor of Pharmacy» rilasciato in data 18 febbraio 1998 dalla Curtin University of Technology di Perth (Australia) alla sig.ra Rubino Brooke Sabina cittadina italiana, nata a Perth (Australia) il 5 aprile 1976 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista;

2. La dott.ssa Rubino Brooke Sabina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'Ordine dei farmacisti territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell,art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il farmacista non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A05511

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, al sig. Nadembega Pascal, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Nadembega Pascal, cittadino del Burkina Faso, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Lic. En Ciencias Farmaceuticas» conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 14 luglio 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 16 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Nadembega Pascal è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Lic. En Ciencias Farmaceuticas», rilasciato in data 10 luglio 1995 dal Ministero dell'Educazione Superiore (Rep. di Cuba) al sig. Nadembega Pascal cittadino del Burkina Faso, nato a Baskoure (Burkina Faso) il 12 aprile 1966 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. Il dott. Nadembega Pascal è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'Ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il farmacista non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A05512

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Attia Shehata Ali Islam, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Attia Shehata Ali Islam, cittadina egiziana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor» conseguito in Egitto, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 dicembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 16 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Attia Shehata Ali Islam è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Bachelor», rilasciato in data 28 dicembre 2003 dall'Università di Zagazig (Egitto) alla sig.ra Attia Shehata Ali Islam cittadina egiziana, nata a Dakahlia (Egitto) il 20 aprile 1981 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Attia Shehata Ali Islam è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'Ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il farmacista non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A05513

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 maggio 2006.

Aggiornamento, per l'anno 2006, dell'indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso;

Visto il regolamento n. 379 del 24 marzo 1994, adottato, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 162, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale all'art. 3, comma 4, prevede che l'importo sulla base del quale viene determinata l'indennità spettante ai lavoratori autonomi per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, sia fissato annualmente con decreto ministeriale;

Visto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, della predetta legge, le indennità spettanti ai lavoratori autonomi devono essere determinate in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria;

Visto l'art. 3, comma 5 di detto regolamento il quale stabilisce che, ai fini della determinazione dell'indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso o di esercitazione non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi;

Viste le medie annue degli indici mensili delle retribuzioni contrattuali del settore industria elaborate dall'ISTAT, nonché la retribuzione base di calcolo;

Considerata la necessità di aggiornare le suddette indennità conformemente all'incremento delle retribuzioni contrattuali di riferimento, per l'anno 2006;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, per il 2006, è pari a € 1611,32.

Art. 2.

Ai fini della liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi di cui alle premesse, la retribuzione giornaliera va calcolata dividendo la retribuzione mensile prevista dall'art. 1 per 22 oppure per 26, qualora la specifica attività di lavoro autonomo dell'interessato venga svolta rispettivamente in cinque o sei giorni per settimana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2006

Il Ministro: MARONI

06A05454

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 aprile 2006.

Rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario provinciale di Vercelli.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e successive modifiche;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 410/1999, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1995 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Vercelli è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 10 marzo 2005 con il quale sono stati nominati l'avv. Stefano Bertollini, l'avv. Bruno Mellano e il dott. Andrea D'Isanto commissari liquidatori del Consorzio agrario di Vercelli;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che detta disposizioni in materia di consorzi agrari;

Visto in particolare il comma 1 del suindicato art. 27, che aggiunge un periodo all'art. 5, comma 4, della legge n. 410/1999, relativo alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa;

Considerato lo stato della procedura di liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa del Consorzio agrario provinciale di Vercelli;

Ritenuto che la rideterminazione dell'organo commissariale in questione vada effettuata con la conferma degli attuali commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario provinciale di Vercelli è rideterminata con la conferma a commissari liquidatori dei signori:

avv. Stefano Bertollini;

avv. Bruno Mellano;

dott. Andrea D'Isanto.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2006

p. *Il Ministro:* GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A05461

DECRETO 28 aprile 2006.

Rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e successive modifiche;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 410/1999, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1991 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale è stato nominato il dott. Antonino Foti commissario liquidatore del Consorzio agrario di Reggio Calabria;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che detta disposizioni in materia di consorzi agrari;

Visto in particolare il comma 1 del suindicato art. 27, che aggiunge un periodo all'art. 5, comma 4, della legge n. 410/1999, relativo alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa;

Considerato lo stato della procedura di liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa e con autorizzazione alla presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F., del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria;

Ritenuto che la rideterminazione dell'organo commissariale in questione vada effettuata con la conferma degli attuali commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria è rideterminata con la conferma a commissario liquidatore del dott. Antonio Foti.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2006

p. *Il Ministro:* GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A05468

DECRETO 28 aprile 2006.

Rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del Consorio agrario provinciale di Varese.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e successive modifiche;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 410/1999, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Varese è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale è stato nominato il dott. Enrico Lupini ad integrazione della terna;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 21 luglio 2005 con il quale è stato nominato il dott. Salvatore Pirelli in sostituzione dell'avv. Sergio Agosta, dimissionario, ad integrazione della terna;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che detta disposizioni in materia di consorzi agrari;

Visto in particolare il comma 1 del suindicato art. 27, che aggiunge un periodo all'art. 5, comma 4, della legge n. 410/1999, relativo alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione della composizione dell'organo coramissariale del Consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa;

Considerato lo stato della procedura di liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa e con autorizzazione alla presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F., del Consorzio agrario provinciale di Varese;

Ritenuto che la rideterminazione dell'organo commissariale in questione vada effettuata con la conferma degli attuali commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario provinciale di Varese è rideterminata con la conferma a commissari liquidatori dei signori:

dott. Enrico Lupini;

dott. Salvatore Pirelli;

dott. Alberto Ravizzoli.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2006

p. *Il Ministro:* GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A05469

DECRETO 28 aprile 2006.

Rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario provinciale di Caserta.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e successive modifiche;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 410/1999, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1993 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Caserta è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 10 marzo 2005 con il quale sono stati nominati il dott. Vincenzo Cioffi, l'avv. Giuseppe Moccauro e l'on. Eugenio Russo commissari liquidatori del Consorzio agrario di Caserta;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che detta disposizioni in materia di consorzi agrari;

Visto in particolare il comma 1 del suindicato art. 27, che aggiunge un periodo all'art. 5, comma 4, della legge n. 410/1999, relativo alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa;

Considerato lo stato della procedura di liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa e con autorizzazione alla presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F., del Consorzio agrario provinciale di Caserta;

Ritenuto che la rideterminazione dell'organo commissariale in questione vada effettuata con la conferma degli attuali commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario provinciale di Caserta è rideterminata con la conferma a commissari liquidatori dei signori:

dott. Vincenzo Cioffi;

dott. Giuseppe Maccauro;

avv. Eugenio Russo.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2006

p. *Il Ministro:* GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A05470

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 maggio 2006.

Conferimento al dott. Luca Veglia della delega all'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE DEGLI AFFARI GENERALI, DEL PERSONALE E DEL BILANCIO

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva, nonché sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo»;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste, per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 e, in particolare, l'art. 2, comma 2, secondo il quale l'Ispettorato centrale repressioni frodi è organizzato in struttura dipartimentale, articolata nelle seguenti Direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 dicembre 2005 con il quale si è provveduto alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale è stata disposta la modifica della denominazione «Ministero delle politiche agricole e forestali» con quella di «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

Visto il decreto dell'Ispettore generale capo prot. n. 52792 del 21 maggio 2003 di conferimento ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi della delega all'emanazione di ordinanze-ingiunzioni nelle materie, con i criteri ed i limiti ivi indicati;

Visto il decreto dell'Ispettore generale capo prot. n. 60498 del 27 gennaio 2005, con il quale — ritenuta l'opportunità di procedere all'accentramento presso l'Amministrazione centrale della potestà sanzionatoria amministrativa — ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi è stata conferita la delega all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, concernenti le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di rispettiva competenza, per le contestazioni redatte e pervenute

entro il 31 gennaio 2005, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto prot. n. 52792 del 21 maggio 2003;

Visto il decreto dell'ispettore generale capo prot. n. 40049 del 2 febbraio 2006 con il quale — a seguito della revisione degli uffici periferici dell'ispettorato centrale repressione frodi di cui al citato decreto ministeriale del 19 dicembre 2005 — è stata conferita ai direttori di detti uffici la delega all'emanazione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le sole trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di rispettiva competenza, per le contestazioni, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel decreto prot. n. 60498 del 27 gennaio 2005;

Visto il decreto prot. n. 5491 dei 10 aprile 2006, con il quale è stato conferito l'incarico di reggenza dell'Ufficio periferico di Roma dell'Ispettorato centrale repressione frodi, a decorrere dalla data del 1° maggio 2006 e per un periodo di sei mesi, al dott. Luca Veglia, coordinatore agrario;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Luca Veglia è delegato, a decorrere dalla data del 1° maggio 2006 e per la durata dell'incarico, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ufficio periferico di Roma di questo Ispettorato centrale repressione frodi, per le contestazioni amministrative redatte e pervenute entro il 31 gennaio 2005, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto prot. n. 60498 del 27 gennaio 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2006

Il dirigente generale: DI SALVO

06A05415

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DETERMINAZIONE 2 dicembre 2005.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio del Bergamotto - Revoca. (Determinazione n. 137/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la nota della Commissione europea del 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il

periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratto di programma;

Vista la propria delibera 13 novembre 2003, n. 107 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139/2004), con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio del Bergamotto, relativo alla realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali nel comparto agricolo e agroindustriale per il potenziamento della filiera del bergamotto, da realizzarsi nella provincia di Reggio Calabria, area ricompresa nell'obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del trattato C.E.;

Vista la nota n. 00113908 del 17 novembre 2005, con la quale il Ministro delle attività produttive ha formulato la richiesta di revoca delle agevolazioni relative al succitato contratto di programma;

Considerato che la succitata delibera n. 107/2003 subordinava l'operatività del programma al verificarsi della disponibilità effettiva delle quote di finanziamento regionale e alla verifica della redditività delle aziende beneficiarie delle agevolazioni sugli investimenti agricoli, nonché di tutte le altre condizioni previste dallo stesso regime di aiuti in materia agricola, e che tali condizioni risultano alla data odierna, non soddisfatte;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Sono revocate le agevolazioni finanziarie pari a 12.264.355 euro di cui 9.165.614 euro a carico dello Stato e i rimanenti 3.098.741 euro a carico della regione Calabria, relative al contratto di programma approvato con la citata delibera n. 107/2003 tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio del Bergamotto per il potenziamento della filiera del bergamotto da realizzarsi nella provincia di Reggio Calabria.

2. È revocata l'assegnazione della somma di 9.165.614 euro a carico dello Stato, effettuata con la citata delibera n. 107/2002.

3. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente delibera.

Roma, 2 dicembre 2005

Il presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
MOLGORA

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 398

06A05420

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio Sikelia - Aggiornamento. (Deliberazione n. 138/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)*, *f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E.) n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L. 142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1º febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (G.U.C.E. n C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista all'art. 87.3.a) del trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001 SG(2001) D/266847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all allegato I del Trattato;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000 (G.U. n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (G.U. n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (G.U. n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (G.U. n. 4/1999);

Vista la propria delibera 14 giugno 2002, n. 51 (G.U. n. 2/2003), con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto di programma con il Consorzio Sikelia, consorzio di piccole e medie imprese, per la realizzazione n. 36 iniziative per lo sviluppo e la valorizzazione della filiera vitivinicola siciliana, da realizzarsi nella regione Siciliana (obiettivo 1), area coperta da deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E.; con investimenti ammessi complessivi pari a 103.009.390 euro; agevolazioni per 53.350.770 euro e un'occupazione aggiuntiva prevista in 300 U.L.A.;

Vista la propria delibera 18 marzo 2005, n. 26 (G.U. n. 277/2005), con cui è stata autorizzata la proroga per l'ultimazione degli investimenti previsti dal programma alla data del 31 dicembre 2006;

Vista la nota n. 1237374 del 22 novembre 2005, con la quale il Ministro delle attività produttive ha proposto la rimodulazione del programma di investimenti previsto dal contratto di programma Consorzio Sikelia;

Considerata l'opportunità di procedere a tale aggiornamento, che prevede un risparmio per la finanza pubblica pari a 2.723.070 euro;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse, presentato dal Consorzio Sikelia.

Il contratto aggiornato prevede investimenti nella regione Sicilia, area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3. a) del Trattato C.E. per un importo pari a 96.804.000 euro, così come specificato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

2. L'onere aggiornato a carico della finanza pubblica è pari a 50.627.700 euro, di cui 35.439.390 euro a carico dello Stato e i restanti 15.188.310 euro a carico della regione Siciliana.

3. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un'occupazione diretta non inferiore a n. 278 U.L.A. (unità lavorative annue).

4. Rimane invariato quant'altro stabilito con le delibere n. 51/2002 e n. 26/2005.

5. Il Ministero delle attività produttive, provvederà agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera, trasmettendo alla segreteria di questo Comitato copia del contratto aggiornato entro trenta giorni dal perfezionamento.

Roma, 2 dicembre 2005

Il presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
MOLGORA

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 380

TABELLA 1

Contratto di Programma Consorzio Sikelia

Importi in K€

n	soggetto proponente	località	investimento	Tipologia di aiuto: Agricoli (N729/A Tab.1)	onere finanza pubblica	misura agevolazione	Trasformazione (N729/A Tab.2)	onere finanza pubblica	misura agevolazione	Totale onere finanza pubblica	ULA	Vino
1	Alletto Sanfilippo Calogero	Corleone (PA)	932,03				932,03	451,92	50%	451,92	2	Vino biologico, IGT Sicilia
2	Baglio delle Cicale ex Filiputti	Campobello di Mazara (TP) c/da Granitola	10.256,99	303,34	135,34	40%	9.953,65	4.831,15	50%	4.966,49	22	Vino biologico, IGT Sicilia
3	Praedia Srl ex Paterna Salvatore	Mazzarrone (CT), c/da Mazzarrone	3.253,70	-	-		3.253,70	1.556,86	50%	1.556,86	7	D.O.C. Cerasuolo di Vittoria
4	Lucenti Carmelo	Pachino c/da Letfera	1.011,70	-	-		1.011,70	473,26	50%	473,26	2	IGT Sicilia
5	Barbera Calogero	Menfi c/da Barbera	1.335,20				1.335,20	621,64	50%	621,64	4	IGT Sicilia
6	Costa D'Aquila	Valderice (TP) c/da Tangi anca	1.680,71	-	-		1.680,71	820,19	50%	820,19	4	IGT Sicilia
7	Messina Daniele	Campobello di Licata c/da Favarotta	1.030,33	-	-		1.030,33	502,09	50%	502,09	3	IGT Sicilia
8	Vallovit Srl	Mazara del Vallo c/da Ciardato	2.137,39	-	-		2.137,39	1.029,59	50%	1.029,59	16	IGT Sicilia, D.O.C Delia Nivolelli
9	AVM Srl	Sciacca e Pantelleria	6.518,62				6.518,62	3.181,46	50%	3.181,46	15	IGT Sicilia Doc Pantelleria
10	Scuder. Rosa	Trapani c/da Portelli	500,00	-	-		500,00	198,70	50%	198,70	3	IGT Sicilia
11	Patria S. Coop. arl	Monreale c/da Patria	1.033,00	-	-		1.033,00	473,27	50%	473,27	6	D.O.C. Etna IGT Sicilia
12	Az. Vinicola Falcone	Campobello di Mazara (TP) c/da Tiariello	1.733,00	-	-		1.733,00	844,93	50%	844,93	4	Succhi d'uva biologici
13	Trapas Srl	Petrosino (TP) c/da Feria	5.106,21	-	-		5.106,21	2.481,11	50%	2.481,11	12	Sottoprodotti
14	Maugeri Francesco	Piazza Armerina (EN) c/da Budonetto	2.714,54				1.346,66	1.345,66	50%	1.345,66	8	IGT Sicilia
15	ABM Sas	Alcamo	1.205,00	-	-		1.205,00	567,86	50%	567,86	3	Vino biologico DOC Bianco d'Alcamo
16	Testa Filippo	Alcamo c/da Tarantola	1.146,30	-	-		1.146,30	541,83	50%	541,83	4	D.O.C. Bianco d'Alcamo
17	Coop. Agricola Nuova Agricoltura	Pantelleria c/de Sarone	1.488,59				1.488,59	716,39	50%	716,39	6	D.O.C. di Pantelleria; IGT Sicilia
18	Giovanni Hopps & Figli	Mazara del Vallo (TP)	499,80	499,80	194,78	40%	-	-		194,78	1	D.O.C. Delia Nivolelli, IGT Sicilia
19	Az. Agr. Gulfi di Catania Vito	Chiaramonte Gulfi (RG)	4.915,01				4.915,01	2.204,18	50%	2.204,18	12	IGT Sicilia DOC Cerasuolo di V.e E.
20	Az. Agr Pollara SAS	Monreale c/da Patria	1.136,21	-	-		1.136,21	559,83	50%	559,83	3	D.O.C. Bianco d'Alcamo
21	S.I.Vi. Srl	Mazara del Vallo c/da Casale Vecchio	5.549,62	1.500,00	600,00	40%	4.049,62	1.925,25	50%	2.525,25	14	D.O.C. Delia Nivolelli
22	John Hopps & sons S.r.l	Marsala (TP)	2.840,51	-	-		2.840,51	1.367,06	50%	1.367,06	6	Vino biologico, IGT Sicilia
23	Cantina Valguarnera	Gibellina di Salemi (TP)	2.065,21	-	-		2.065,21	1.012,85	50%	1.012,85	13	IGT Sicilia
24	Di Bella Sebastiano	Niscemi (CL) c/da Ulmo	1.678,58	289,08	115,63	40%	1.389,50	673,40	50%	789,03	5	IGT Sicilia
25	Cusumano Srl	Ispica	4.707,65	1.500,50	600,20	40%	3.207,16	1.509,34	50%	2.109,54	10	IGT Sicilia
26	Tre terre di Palombo Ignazio	Gibellina di Salemi (TP)	1.197,59	-	-		1.197,59	566,21	50%	566,21	3	IGT Sicilia
27	Baglio del Pianetto Srl	S.Cristina Gela (PA) c/da Pianetto	9.658,00				9.658,00	4.761,76	50%	4.761,76	30	D.O.C. Monreale IGT Sicilia
28	Future Tecnologie Agroambientali Srl	Acate (RG)	10.557,00				10.557,00	4.827,45	50%	4.827,45	15	
		TOTALE INIZIATIVE	97.888,49	4.092,72	1.645,95		82.427,90	40.066,24		41.712,19	238	
35	Consorzio Sikelia	Ricerca scientifica (*)	4.906,34						100%	4.906,34	40	
36	Consorzio Sikelia	Ricerca scientifica (**)	4.009,17						100%	4.009,17	0	
		TOTALE COMPLESSIVO	96.804,00							50.627,70	278	

(*) a norma della Direttiva CE 238/75

(**) a norma dell'Aiuto 729/A/2000

06A05421

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Destinazione dello stanziamento di dieci milioni di euro per il finanziamento di operazioni di «Venture capital» nei Paesi dell'America centrale e meridionale. (Deliberazione n. 39/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 33 del decreto legislativo n. 300/1999 sopra citato concernente le attribuzioni del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Visto l'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che autorizza il Ministero delle attività produttive a costituire, ai sensi e per le finalità di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle PMI nella Repubblica federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

Visto l'art. 80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto che le disponibilità finanziarie esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al fondo rotativo di cui all'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e all'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, vengano destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel triennio 2003-2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive, a fondi rotativi per l'internazionalizzazione, finalizzati all'erogazione di prestiti per attività di investimento delle imprese italiane nei Paesi in via di sviluppo e in quelli in via di transizione;

Vista la delibera n. 99 del 13 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66/2004) con cui questo Comitato ha destinato lo stanziamento di 70 milioni di euro, di cui al citato art. 80, comma 2, della legge n. 289/2002, al sostegno degli investimenti delle imprese italiane in Russia e in Ucraina;

Vista la delibera della V Commissione permanente di questo Comitato per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, del 26 febbraio 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 145/2004) con cui l'utilizzo del predetto stanziamento è stato esteso alla Moldova e ai Paesi caucasici;

Visto il decreto interministeriale dei Ministeri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle attività produttive del 31 luglio 2003, in attuazione del citato art. 60 della legge n. 289/2002, con cui è stata attribuita al Ministero delle attività produttive la somma di 160 milioni di euro, da destinare a fondi rotativi per l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

Visto il decreto del Vice Ministro delle attività produttive n. 424 del 13 novembre 2003 con cui è stato costituito, ai sensi dell'art. 46 della legge n. 273/2002 summenzionata, un fondo rotativo di 70 milioni di euro per il finanziamento di operazioni di venture capital nella Federazione russa e in Ucraina;

Visto il decreto del Vice Ministro delle attività produttive n. 449 del 24 marzo 2004 con cui il fondo citato è stato esteso alla Moldova e ai Paesi caucasici;

Considerata l'opportunità di promuovere e sostenere il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane nei Paesi dell'America centrale e in quelli dell'America meridionale, attraverso strumenti finanziari che favoriscano la realizzazione di investimenti diretti in quelle aree geografiche;

Considerata, inoltre, l'opportunità di utilizzare a tal fine una quota, pari a 10 milioni di euro, delle risorse finanziarie, già destinate, con i citati decreti del Vice Ministro delle attività produttive n. 424/2003 e n. 449/2003, alla costituzione del Fondo rotativo sopra richiamato per il finanziamento di operazioni di venture capital nella Federazione russa, in Ucraina, Moldova e nei Paesi caucasici;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. A valere sullo stanziamento di 70 milioni di euro, finalizzato da questo Comitato al sostegno degli investimenti delle imprese italiane in Russia e in Ucraina con la citata delibera n. 99 del 13 novembre 2003, una quota di 10 milioni di euro viene destinata al finanziamento di operazioni di «Venture capital» nei Paesi dell'America centrale e in quelli dell'America meridionale.

2. Con apposito provvedimento, il Ministero delle attività produttive disciplinerà le finalità e le modalità di utilizzo della somma in questione, alla luce di quanto stabilito dall'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, indicata nelle premesse.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 381

06A05422

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Legge n. 144/1999, articolo 1, comma 6. Relazione al Parlamento sull'evoluzione dei sistemi CUP (codice unico di progetto) e MIP (monitoraggio investimenti pubblici) - secondo semestre 2005. (Deliberazione n. 43/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e visti in particolare:

i commi 1 e 5, che prevedono, fra l'altro, l'istituzione, presso questo Comitato, di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), basato su una banca dati comune a tutte le amministrazioni, tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

il comma 6, che prevede che questo comitato invii un rapporto semestrale al Parlamento sull'evoluzione del sistema suddetto;

Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003), che, al punto 1.7.3, prevede che la struttura di supporto CUP, prevista dalla stessa delibera nonché dalla delibera 29 settembre 2004, n. 25 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), riferisca, con periodicità semestrale, al servizio centrale segreteria CIPE, facendosi carico anche di eventuali proposte di aggiornamento e comunque di evoluzione dei sistemi CUP e MIP;

Vista la relazione presentata dalla suddetta struttura al servizio su indicato, concernenti l'attività istituzionale svolta dalla stessa nel secondo semestre 2005;

Valutati positivamente i risultati raggiunti dal sistema CUP, in significativo e costante miglioramento;

Ritenuto che occorra dare ulteriore impulso alla diffusione ed all'implementazione di detto sistema, anche in collegamento con il SIOPE e con gli altri sistemi di monitoraggio;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

È approvata la relazione presentata dalla struttura di supporto CUP al servizio centrale segreteria CIPE, concernente l'attività istituzionale svolta dalla stessa nel secondo semestre 2005, predisposta ai sensi della delibera CIPE n. 143/2002.

La suddetta relazione è trasmessa al Parlamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

06A05530

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 maggio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Livorno, per assemblea del personale il giorno 16 maggio 2006, dalle ore 9,45 alle ore 12,30.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Livorno, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 17 maggio 2006

p. *Il direttore regionale:* LORENZI

06A05529

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 11 maggio 2006.

Determinazione dei canoni di gestione aeroportuale, per l'anno 2006.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1, comma 5-*ter*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come sostituito dall'art. 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la determinazione dei canoni di gestione aeroportuale in base al volume di traffico di passeggeri e merci;

Visto l'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, 12 novembre 1997, n. 521, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo n. 300/1999 e successive modificazioni che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Visto il decreto interdirigenziale 22 dicembre 1998, emanato dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con il quale per il quadriennio 1997/2000 sono stati determinati i canoni dovuti dalle società di gestione aeroportuale;

Visto il decreto interdirigenziale 30 giugno 2003 emanato dall'Agenzia del demanio di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Determinazione dei canoni di gestione aeroportuale per l'anno 2003» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 2003 ed in particolare l'art. 3 laddove dispone l'aggiornamento, entro il 31 dicembre 2005, dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale;

Vista la legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, che reca disposizioni nell'ambito del settore aeroportuale;

Vista la nota protocollo n. 1617/DIRIGEN/DG del 10 gennaio 2006 con la quale l'ENAC, Ente nazionale per l'aviazione civile, stante l'attuale fase di cambiamento del quadro regolatorio del settore aeroportuale, ha ravvisato l'opportunità di confermare per l'anno 2006 la metodologia di determinazione dei canoni di gestione aeroportuale di cui all'art. 1 del citato decreto interdirigenziale 30 giugno 2003;

Vista la nota protocollo n. 900266 del 25 gennaio 2006 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo ha condiviso nel merito la proposta formulata dall'ENAC di confermare per l'anno 2006 la metodologia di determinazione dei canoni di gestione aeroportuale di cui all'art. 1 del citato decreto interdirigenziale 30 giugno 2003;

Vista la nota prot. n. 43320 del 3 aprile 2006 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha ritenuto condivisibile la proposta formulata dall'ENAC, per le ragioni sopra indicate;

Decreta:

Art. 1.

È confermata per l'anno 2006 la metodologia di determinazione dei canoni di gestione aeroportuale di cui all'art. 1 del decreto interdirigenziale 30 giugno 2003.

Roma, 11 maggio 2006

Il direttore dell'Agenzia del demanio
SPITZ

Il capo Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo
DI VIRGILIO

06A05554

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Sant'Ippolito

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Sant'Ippolito (Pesaro-Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A05429

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento e Rosario in Serra S. Abbondio, in Frontone.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento e Rosario in Serra S. Abbondio, con sede in Frontone (Pesaro Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A05428

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in S. Giorgio

Con decreto del Ministero dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in S. Giorgio (Pesaro-Urbino), frazione Poggio di Pesaro.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A05430

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita Madonna della Vita, in Apecchio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita Madonna della Vita, con sede in Apecchio (Pesaro-Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A05431

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Saltara

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Saltara (Pesaro-Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A05432

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Avviso di pubblicazione del ruolo dei dirigenti

Ai sensi dell'art. 1, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, si informa che sul sito Internet di questa Amministrazione www.beniculturali.it è pubblicato il ruolo dei dirigenti previsto dalla norma citata, approvato con decreto interministeriale 10 gennaio 2006.

06A05447

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 7 giugno 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2789
Yen	144,89
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,195
Corona danese	7,4587
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68780
Fiorino ungherese	262,84
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9542
Corona svedese	9,2230
Tallero sloveno	239,67
Corona slovacca	37,725
Franco svizzero	1,5613
Corona islandese	93,77
Corona norvegese	7,8045
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2570
Nuovo leu romeno	3,5145
Rublo russo	34,3510
Nuova lira turca	2,0010
Dollaro australiano	1,7260
Dollaro canadese	1,4264
Yuan cinese	10,2527
Dollaro di Hong Kong	9,9260
Rupia indonesiana	11986,49
Won sudcoreano	1212,65
Ringgit malese	4,6769
Dollaro neozelandese	2,0444
Peso filippino	67,679
Dollaro di Singapore	2,0269
Baht tailandese	48,965
Rand sudafricano	8,6450

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A05577

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo ad alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perchè oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
2905839	000	59
2905840	000	59
2905841	000	59
2905842	000	59
2905843	000	59
2905804	000	59
2905805	000	59
2905806	000	59
2905807	000	59
2905808	000	59
2905809	000	59
2905810	000	59
2905811	000	59
2905812	000	59
2905813	000	59

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "DADO MATTO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1031220	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SETTE E MEZZO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1873094	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEDAGLIA D'ORO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
409022	000	149
409023	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "BATTI IL BANCO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
995177	000	149

06A05593

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-136) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 6 1 4 *

€ 1,00